TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 360

Allegato R Oneri di gestione relativi agli alloggi ASGC e ASIR a carico dell'Amministrazione militare

L'amministrazione militare provvede alle spese relative agli oneri di gestione elencati nel presente articolo. Gli oneri di gestione per gli alloggi ASGC sono i seguenti:

a) energia elettrica per le utenze domestiche, acqua, gas e riscaldamento;

b) impianto telefonico e relativo canone, se e' ritenuta necessaria l'installazione del telefono, nonche' le spese delle conversazioni telefoniche effettuate per motivi di servizio. Gli oneri di gestione per gli alloggi ASIR, per i soli locali destinati all'espletamento delle funzioni di rappresentanza del concessionario, sono i seguenti:

a) arredamento e attrezzature, nella misura prevista dal regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1937;

b) energia elettrica, acqua e gas;

c) riscaldamento e oneri di gestione dei servizi comuni;

d) minuto mantenimento;

e) impianto telefonico e relativo canone, nonche' le spese delle conversazioni di servizio. Le modalita' della ripartizione delle spese tra l'amministrazione e il concessionario sono indicate dalla direzione generale dei lavori e del demanio.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, non più in vigore dal 29 novembre 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Secondo — Beni
Titolo	III — Alloggi di servizio
Capo	I — Disposizioni attuative per gli alloggi di servizio di tipo economico

Sezione	VIII — Allegati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-360-allegato-r-oneri-di-gestione-relativi-agli-alloggi-asgc-e-asir-a/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it